

con l'esempio, le virtù cristiane e morali. Denunzierà al capitano i vizj capitali, e l'incorreggibilità de' mozzi sotto corresponsabilità, giacchè la mala educazione de' mozzi ridonda in sua colpa, conforme la buona, gli servirà di lode e di merito.

ARTICOLO VI.

De' marinari, e mozzi, ed altra gente dell'equipaggio.



§. 1.

Salvo legittimi impedimenti, li marinari si trasferiranno a bordo nel giorno prescritto dal capitano.

Un marinaio suddito o estero, ingaggiato al servizio di qualche bastimento, sarà tenuto di rendersi personalmente a bordo di quello nel luogo e giorno assegnatogli dal capitano, sotto pena di essere arrestato ne' nostri o in porti alieni, e forzato di servire per tutto il tempo del suo ingaggio senza alcuna mercede o salario che sarà devoluto alla cassa dei poveri; maggiormente, se la sua renitenza e ritardo avesse inferito qualche danno al bastimento, salvo sempre qualche legittimo impedimento, che dovrà essere insinuato in tempo al capitano.